

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio alloggi dell'Istituto Universitario Europeo

Ref: OP/EUI/REFS/2024/003

1. L'Istituto Universitario Europeo ("l'IUE", "la stazione appaltante"), con sede legale in San Domenico di Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, rappresentato dal suo Presidente, Prof Patrizia Nanz, oppure, ai fini della firma del presente contratto, dal Chief Operating Officer, Roberto Nocentini, a ciò autorizzato per delega,

da una parte,

e

2. **[nome e cognome/denominazione o ragione sociale]**

[forma giuridica del concessionario]¹

[numero d'iscrizione nel registro delle imprese oppure numero della carta d'identità o del passaporto]²

[indirizzo ufficiale completo]

[numero di partita IVA]

[nominato(-a) capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta]

[per le offerte congiunte, ripetere queste informazioni tante volte quanto il numero di contraenti e continuare la numerazione]

[(collettivamente) "il concessionario"), rappresentato per la firma del presente contratto da **[nome e cognome e funzione del rappresentante legale e denominazione o ragione sociale dell'impresa nel caso di un'offerta congiunta]**,

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali per i contratti di concessione**, nonché i seguenti allegati:

Allegato I - Capitolato speciale d'appalto;

Allegato II - Offerta del concessionario;

¹ Eliminare se il concessionario è una persona fisica o un organismo di diritto pubblico.

² Eliminare se il concessionario è un organismo di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta d'identità, o in mancanza, del passaporto o equivalente.

che formano parte integrante del presente contratto (da qui in avanti indicato come “il contratto”).

In caso di conflitto si specifica che:

- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del contratto;
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati;
- Le disposizioni del capitolato speciale d'appalto (Allegato I) prevalgono su quelle contenute nell'offerta del concessionario (Allegato II).

Il presente contratto stabilisce gli obblighi delle parti durante il periodo di durata del presente contratto e dopo la sua scadenza.

Tutti i documenti rilasciati dal concessionario (norme d'uso, termini e condizioni generali, ecc.) tranne la sua offerta sono considerati inapplicabili, salvo esplicita menzione nelle condizioni particolari del presente contratto. In ogni circostanza, in caso di contraddizione tra il presente contratto e i documenti rilasciati dal concessionario prevale il presente contratto, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei documenti del concessionario.

I – CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo I.1 - Oggetto

I.1.1 Oggetto del contratto è l'affidamento in concessione della gestione del servizio alloggi dell'Istituto Universitario Europeo.

I.1.2 Il luogo di *esecuzione* delle prestazioni contrattuali saranno le sedi dell'IUE.

I.1.3 Il concessionario esegue le prestazioni affidategli conformemente al capitolato speciale d'appalto annesso al contratto (Allegato I).

Articolo I.2 – Entrata in vigore e durata

I.2.1 Il contratto entra in vigore dal 01/01/2025 se il contratto è già stato firmato da ambo le parti.

I.2.2 L'*esecuzione del contratto* non può iniziare prima della sua entrata in vigore.

I.2.3 L'*esecuzione del contratto* non deve avere durata superiore a 12 mesi. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario.

L'*esecuzione del contratto* ha inizio dalla data di entrata in vigore del contratto.

Il termine di *esecuzione del contratto* può essere prorogato soltanto previo accordo scritto, concluso tra le parti prima della scadenza di tale termine.

I.2.4 Il concessionario è soggetto a un periodo di prova di 6 mesi. Qualora durante tale periodo, l'*esecuzione del contratto* non rispondesse a quanto prescritto dal capitolato speciale d'appalto, o, se migliorativo, da quanto offerto in sede di gara dal concessionario stesso, l'IUE avrà facoltà di risolvere il contratto con un preavviso di trenta (30) giorni tramite lettera raccomandata A/R.

I.2.5 Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, l'IUE non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il concessionario sarà obbligato a una sua continuazione per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

I.2.6 Rinnovo del contratto Il contratto è rinnovato automaticamente 6 volte, per 12 mesi ciascuna, salvo qualora una delle parti riceva *comunicazione* formale in senso contrario almeno 3 mesi prima del termine del periodo di durata in corso. Il rinnovo non modifica né differisce gli obblighi già previsti.

Articolo I.3 - Canone

Al presente contratto non si applica il canone.

Articolo I.4 – Pagamenti ed esecuzione del contratto

I.4.1 Prezzo di gestione

La contropartita finanziaria per i servizi forniti dal concessionario è assicurata dalle entrate riscosse dagli utenti degli stessi. Tutti i rischi operativi di gestione del servizio sono esclusivamente a carico del concessionario.

I.4.2 Revisione del prezzo

Al presente contratto non si applica la revisione del prezzo.

Articolo I.5 – Conto bancario

I pagamenti sono effettuati sui seguenti conti bancari del concessionario, entrambi denominati in Euro (€) e identificati dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:	
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:	
Denominazione esatta del titolare del conto:	
Codice IBAN:	
Codice SWIFT:	

Articolo I.6 – Indirizzi per le comunicazioni e responsabile del trattamento dei dati

Ai fini dell'Articolo II.7, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Patrimonio e Logistica (REFS)

Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente contratto sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del contratto, e inviato ai seguenti indirizzi:

IUE:

Istituto Universitario Europeo
Servizio Patrimonio e Logistica (REFS)
Via dei Roccettini, 9 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI)
E-mail address: inforefs@EUI.eu; fm.procurement@eui.eu

Concessionario:

Nome e cognome:	
Funzione:	
Denominazione Impresa:	
Indirizzo ufficiale completo:	
Email:	

Articolo I.7 – Diritto applicabile e composizione delle controversie

I.7.1 Il contratto è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l'aggiudicazione degli appalti in uso presso l'IUE, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell'ordinamento giuridico italiano, se applicabili.

I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente contratto verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di mediazione come disciplinata dalle [Regole Internazionali di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano](#), presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.

I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di avviare la procedura di mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi trenta giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d'Arbitrato secondo il [Regolamento della Camera Arbitrale di Milano](#).

La sede dell'Arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d'Arbitrato sarà quella inglese.

La decisione con cui si concluderà la procedura di Arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.

Il Tribunale Arbitrale applicherà i regolamenti dell'IUE, inclusi il [Regolamento sugli Appalti Pubblici](#) e il [Regolamento Finanziario](#) e, completati, ove necessario, dalle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano.

Articolo I.8 – Sfruttamento dei risultati del contratto

Sfruttamento dei risultati del contratto non è applicabile al presente contratto.

Articolo I.9 – Risoluzione del contratto a opera di una delle parti

Ciascuna delle parti può unilateralmente, e senza che sia a essa richiesto il pagamento di un indennizzo, recedere dal contratto dando all'altra parte un preavviso di 6 (sei) mesi. L'IUE può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne il concessionario dalle spese sostenute e dalle prestazioni già eseguite prima della data di risoluzione (es. pagamento corrispondente ai servizi che sono oggetto di ordini di acquisto validi prima della notifica della data di risoluzione del contratto ("Data di Risoluzione")). In questo caso troverà applicazione il primo paragrafo dell'Articolo II.16.3 del presente contratto.

Una volta ricevuto il suddetto preavviso da parte dell'IUE, il concessionario prenderà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire danni, ed eliminare o ridurre i suoi impegni nei confronti dell'IUE. Dovrà quindi redigere tutti i documenti richiesti dal contratto o dai suoi allegati in relazione ai servizi forniti fino alla data di risoluzione del contratto, entro un periodo non eccedente 60 (sessanta) giorni dalla data di risoluzione del contratto.

Articolo I.10 – Meccanismo sanzionatorio e penalità

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e non soddisfacenti a giudizio dell'IUE, comporta l'applicazione di penalità ai sensi dell'Articolo 12 del capitolato tecnico, fatto salvo il diritto dell'IUE di risolvere il contratto.

Il non regolare e non soddisfacente espletamento della prestazione sarà notificato per iscritto al concessionario che dovrà *comunicare* in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora a giudizio dell'IUE non sia possibile accogliere tali deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno

applicare al concessionario le penali indicate all'Articolo 12 del capitolato tecnico, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non solleva, in nessun caso, il concessionario dall'esecuzione delle obbligazioni di cui egli è in quel momento responsabile.

Articolo I.11 – Disposizioni in materia di sicurezza

I.11.1 È fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale d'appalto devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e non procurare alcun danno ai pavimenti, alle porte e alle vetrate, ai muri, ai dipinti e a qualsiasi altro bene dell'IUE. Il concessionario è obbligato inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. È onere del concessionario la predisposizione del piano operativo di sicurezza per le proprie maestranze.

Resta, inoltre, a carico del concessionario la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

L'IUE si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte del concessionario delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, riservandosi, nel caso d'inosservanza, di procedere all'immediata risoluzione del contratto.

I.11.2 Il concessionario, riguardo agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato speciale d'appalto, espressamente solleva l'IUE da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell'IUE, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.

A tale scopo il concessionario s'impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione apposite polizze, in cui venga esplicitamente indicato che l'IUE viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Articolo I.12 – Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico del concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti dell'IUE.

Articolo I.13 – Altre condizioni particolari

I seguenti articoli delle condizioni generali non si applicano al presente contratto:

- Articolo II.11 – Proprietà dei risultati - diritti di proprietà intellettuale e industriale
- Articolo II.13 – Clausola penale
- Articolo II.14 – Riduzione del prezzo
- Articolo II.17 – Relazioni e pagamenti
- Articolo II.18 – Rimborsi

FIRME:

Per il concessionario,

[nome e cognome,
funzione del rappresentante legale]

Firma: _____

Firmato a _____, li _____

Per l'IUE,

Roberto Nocentini,
Chief Operating Officer

Firma: _____

Firmato a Firenze, li _____

In due esemplari, in lingua italiana, se non firmato con firma elettronica certificata.

II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI CONCESSIONE

Articolo II.1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in *corsivo* nel testo):

'Comunicazione (o 'comunicare formalmente'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;

'Conflitto d'interessi': situazione in cui l'*esecuzione del contratto* imparziale e obiettiva da parte del concessionario è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto od ogni altra comunanza di interessi con l'IUE o terzi in relazione all'oggetto del contratto;

'Creatore': ogni persona fisica che contribuisce alla produzione del *risultato*;

'Diritto preesistente': ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a *materiale preesistente*; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal concessionario, dal *creatore*, dall'IUE o da altri terzi;

'Esecuzione del contratto': l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi affidati dall'IUE al concessionario;

'Forza maggiore': ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere uno o più obblighi nell'ambito del contratto. Tale situazione o evento non deve essere attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore e deve risultare inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore* il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*;

'Frode': atto od omissione commessi al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'IUE e relativo: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'IUE, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in *violazione di un obbligo specifico*, cui consegua lo stesso effetto, oppure iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'IUE;

'Informazioni o documenti riservati': ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'*esecuzione del contratto* e che una delle parti ha dichiarato per iscritto riservati. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;

'Irregolarità': ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto od omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'IUE;

'Materiale preesistente': ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il concessionario li utilizzi per ottenere un *risultato* nell'*esecuzione del contratto*;

'Personale': dipendenti diretti o indiretti o contrattisti del concessionario incaricati di eseguire il contratto;

'Risultato': qualunque prodotto conseguito intenzionalmente nell'*esecuzione del contratto*, in qualsiasi forma o di qualsiasi natura. Un *risultato* può essere ulteriormente definito nel presente contratto come *deliverable*. Un *risultato* può comprendere, oltre ai materiali di nuova creazione ottenuti specificamente per l'IUE dal concessionario o su sua richiesta, anche *materiali preesistenti*;

'Serio illecito professionale': una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un concessionario o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del concessionario o di una persona collegata che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;

'Violazione degli obblighi': l'incapacità del concessionario di adempiere uno o più dei suoi obblighi contrattuali.

Articolo II.2 – Esecuzione del contratto

II.2.1 Il contraente esegue il contratto secondo i più alti standard professionali.

II.2.2 È compito esclusivo del concessionario espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l'*esecuzione del contratto* a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.

II.2.3 Salvo quanto stabilito all'Articolo II.5, ogni riferimento nel testo del contratto al *personale* del concessionario riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'*esecuzione del contratto*.

II.2.4 Il concessionario deve garantire che tutto il personale che partecipa all'*esecuzione del contratto* possieda le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'*esecuzione* delle prestazioni affidategli.

II.2.5 Il concessionario non rappresenta l'IUE e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione.

II.2.6 Il concessionario è responsabile a titolo esclusivo del *personale* che esegue le prestazioni affidategli. Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo *personale*, il concessionario è tenuto a precisare che:

- a. il *personale* che esegue le prestazioni affidate al concessionario non può ricevere ordini direttamente dall'IUE;
- b. in nessun caso l'IUE può essere considerato il datore di lavoro del *personale* di cui alla lettera (a), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell'IUE alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l'IUE e il concessionario.

II.2.7 In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del *personale* del concessionario impiegato nei locali dell'IUE, oppure nel caso in cui l'esperienza e/o le competenze di un membro del personale del concessionario non corrispondano al profilo richiesto nel contratto, il concessionario provvede senza indugio a sostituire l'interessato. L'IUE ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del concessionario, motivando la richiesta. Il *personale* di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali. Il concessionario è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del *personale*.

II.2.8 Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'*esecuzione* delle prestazioni, il concessionario ne prende nota e ne informa l'IUE immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, il concessionario descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del presente contratto. In tale circostanza il concessionario procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

II.2.9 Se il concessionario non adempie agli obblighi nell'ambito del contratto, l'IUE - fermo restando il suo diritto di risolvere il contratto - può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, l'IUE può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all'Articolo II.13 e/o le penali indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo II.3 – Mezzi di comunicazione

II.3.1 Ogni *comunicazione* relativa al contratto o alla sua *esecuzione* verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero del contratto. Ogni *comunicazione* sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente contratto.

II.3.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d'invio della *comunicazione*, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all'Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la *comunicazione*.

Se richiesto da una delle parti, la *comunicazione* per via elettronica è confermata mediante la versione cartacea firmata della *comunicazione* originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell'originale senza ritardi ingiustificati.

II.3.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall'IUE alla data alla quale l'ha registrata il servizio responsabile di cui all'Articolo I.6.

Ogni *comunicazione* ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.

II.3.4 Le parti convengono che ogni *comunicazione* effettuata tramite posta elettronica ha pieno valore giuridico ed è ammessa come prova in giudizio.

Articolo II.4 – Responsabilità e oneri

II.4.1 È responsabilità esclusiva del concessionario assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.

II.4.2 L'IUE non è responsabile di eventuali danni o perdite arrecati o subiti dal concessionario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal concessionario a terzi durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell'IUE stesso.

II.4.3 Il concessionario è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa sostenuto dall'IUE ma causati dal concessionario nell'*esecuzione del contratto*, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell'importo totale del contratto. Il concessionario rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione d'importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di colpa grave o dolo del concessionario o del suo *personale*, e in caso di morte dovuta a colpa grave o dolo del suo *personale*.

II.4.4 Inoltre, il concessionario dovrà, nell'*esecuzione* del servizio oggetto del presente contratto, rispettare tutte le procedure e le precauzioni necessarie per impedire che possano verificarsi danni a beni di proprietà dell'IUE o di terzi, e soprattutto che si verifichino lesioni al *personale* impiegato nell'*esecuzione* del servizio e a terzi, nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente. Ogni responsabilità, nel caso di incidenti, per danni causati dal personale del concessionario ricadrà, quindi, sul concessionario, così dal sollevare l'IUE da ogni responsabilità al riguardo.

II.4.5 Il concessionario si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l'IUE da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. Il concessionario si obbliga a manlevare l'IUE nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro l'IUE da terzi in conseguenza di un danno causato dal concessionario nell'*esecuzione del contratto*. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro l'IUE da terzi in relazione all'*esecuzione del contratto*, il concessionario presterà assistenza all'IUE.

II.4.6 Il concessionario stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all'*esecuzione del contratto* se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta dell'IUE, il concessionario provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.

II.4.7 Se il concessionario è composto da uno più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'*esecuzione del contratto*.

Articolo II.5 – Conflitto d'interessi

II.5.1 Il concessionario adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto d'interessi*. Tali situazioni si verificano quando l'*esecuzione* imparziale e obiettiva del contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.

II.5.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un *conflitto d'interessi* nel corso dell'*esecuzione del contratto* è comunicata per iscritto senza indugio all'IUE. Inoltre, il concessionario adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la

situazione. L'IUE si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

II.5.3 Il concessionario dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all'*esecuzione del contratto*, e che s'impegna in tal senso anche per il futuro.

II.5.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell'IUE e in particolare del suo Articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. Il concessionario prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.

II.5.5 Il concessionario trasmette per iscritto gli obblighi in materia di *conflitto d'interessi* al suo *personale* e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il concessionario o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse. Il concessionario trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di *conflitto d'interessi* a terzi coinvolti nell'*esecuzione del contratto*, inclusi i subappaltatori.

Salvo quanto previsto all'Articolo II.2, il concessionario sostituirà, immediatamente e senza alcun indennizzo a carico dell'IUE, qualsiasi membro del proprio *personale* che si trovi in tale situazione.

Articolo II.6 – Obbligo di riservatezza

II.6.1 L'IUE e il concessionario trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'*esecuzione del contratto* e segnalati per iscritto come riservati.

II.6.2 Il concessionario è tenuto a:

- a. non utilizzare *informazioni e documenti riservati* per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del contratto, senza previo consenso scritto dell'IUE;
- b. garantire per tali *informazioni e documenti riservati* lo stesso livello di protezione applicato per le proprie *informazioni* riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
- c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, *informazioni e documenti riservati* senza previo consenso scritto dell'IUE.

II.6.3 L'IUE e il concessionario sono vincolati all'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.6.1 durante tutta l'*esecuzione del contratto* e per un periodo successivo di 5 (cinque) anni dall'ultima scadenza a meno che:

- a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- b. le *informazioni* riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce *violazione dell'obbligo* di riservatezza tramite la *comunicazione* a opera della parte vincolata da tale obbligo;
- c. la divulgazione delle *informazioni* riservate sia imposta dalla legge.

II.6.4 Il concessionario ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'*esecuzione del contratto*, l'impegno a rispettare l'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.6.1.

Articolo II.7 – Trattamento dei dati personali

II.7.1 Tutti i dati personali figuranti nel contratto sono trattati dall'IUE a norma della disciplina adottata dall'IUE per quanto riguarda la protezione dei dati personali (consultabile alla pagina: <https://www.eui.eu/About/DataProtection>).

I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'*esecuzione*, della gestione e del controllo del contratto, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione delle leggi dell'Unione Europea e nazionali.

II.7.2 Il concessionario ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il concessionario deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all'Articolo I.6.

II.7.3 Il concessionario ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona del Direttore dell'Unità responsabile dell'appalto, dandone al contempo notifica al Data Protection Officer dell'IUE (data_protection_officer@eui.eu).

II.7.4 Se il contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del concessionario o dei subappaltatori, il concessionario può agire solo sotto la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, il concessionario si impegna a osservare la Decisione del Presidente IUE No. 10/2019 e la General Data Protection Regulation (GDPR) Regulation (EU) 2016/679 e qualsiasi legge e regolamentazione relativa al trattamento dei dati personali del paese in cui esso ha sede.

II.7.5 Il concessionario concede al suo *personale* l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'*esecuzione*, la gestione e il controllo del contratto.

II.7.6 Il concessionario si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'IUE;
- e) assicurare che, nel corso delle operazioni di *comunicazione* di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

Articolo II.8 – Subappalti

II.8.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'IUE, il concessionario non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l'*esecuzione del contratto*.

II.8.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente contratto e di ogni normativa applicabile [italiana / nazionale]. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del contratto derivante dalla presente procedura, il concessionario deve presentare tutta la necessaria documentazione all'IUE e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.

II.8.3 Anche quando l'IUE lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, il concessionario resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali verso l'IUE come stabiliti da questo contratto e garantisce la prestazione dei servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta *esecuzione del presente contratto* come se avesse eseguito esso stesso i servizi subappaltati.

II.8.4 Il concessionario provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all'IUE a norma del presente contratto e concorda nel mantenere l'IUE indenne da ogni perdita o danno, costo o spese arrecati o subiti dall'IUE come conseguenza di ciò.

Articolo II.9 – Modifiche

II.9.1 Ogni modifica del contratto è effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e in ogni caso prima della data di pagamento del saldo.

II.9.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al contratto variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del contratto o determinare disparità di trattamento degli offerenti.

Articolo II.10 – Cessione

II.10.1 Il concessionario non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le richieste di pagamento, e gli obblighi derivanti dal contratto, senza previa autorizzazione scritta dell'IUE. In caso di cessione, il concessionario deve fornire all'IUE l'identità del cessionario previsto.

II.10.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal concessionario non è opponibile all'IUE e non produce alcun effetto nei confronti di questa.

Articolo II.11 – Proprietà dei risultati - diritti di proprietà intellettuale e industriale

II.11.1 Proprietà dei diritti relativi ai risultati

L'IUE acquisisce irrevocabilmente a livello mondiale la proprietà dei *risultati* e di tutti i diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del contratto. I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono tutti i diritti, ad esempio i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, relativi a ogni *risultato* e a tutte le soluzioni tecnologiche e le *informazioni* create od ottenute dal concessionario o dai suoi subappaltatori nell'*esecuzione del contratto*. L'IUE può sfruttare e utilizzare i diritti acquisiti secondo le disposizioni del presente contratto. L'IUE acquisisce tutti i diritti con decorrenza dal momento in cui l'IUE approva i *risultati* consegnati dal concessionario. È inteso che la consegna e il collaudo costituiscono cessione effettiva di diritti dal concessionario all'IUE.

Il pagamento del prezzo è comprensivo di qualunque onorario dovuto al concessionario in relazione all'acquisizione della proprietà dei diritti da parte dell'IUE che comprende tutti i tipi di sfruttamento e utilizzo dei *risultati*.

II.11.2 Diritti di licenza relativi a materiali preesistenti

Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, l'IUE non acquisisce la proprietà dei *diritti preesistenti* a norma del presente contratto.

Il concessionario dà in licenza i *diritti preesistenti* a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile all'IUE, che può utilizzare i *materiali preesistenti* per tutti i modi di sfruttamento previsti dal presente contratto. Tutti i *diritti preesistenti* sono dati in licenza all'IUE con decorrenza dal momento in cui l'IUE collauda i *risultati* consegnati.

Salvo diversamente concordato, la licenza non è trasferibile e non può essere data in sub-licenza, tranne come di seguito disposto:

(a) i *diritti preesistenti* possono essere dati in sub-licenza dall'amministrazione aggiudicatrice a persone ed entità che lavorano per quest'ultima o collaborano con essa, compresi contraenti e subappaltatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, ma solo per il fine della loro missione per l'Unione;

(b) se il *risultato* è un "documento", come una relazione o uno studio, ed è destinato ad essere pubblicato, l'esistenza di *materiali preesistenti* nel *risultato* non può precludere la pubblicazione del documento, la sua traduzione o il suo "riutilizzo", fermo restando tuttavia che l'oggetto del "riutilizzo" può essere solo il *risultato* nella sua globalità e non i *materiali preesistenti* presi separatamente dal *risultato*; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti dalla decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE).

La licenza per *diritti preesistenti* a favore dell'IUE nell'ambito del presente contratto si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nel contratto è comprensivo di qualunque onorario dovuto al concessionario in relazione ai *diritti preesistenti* dati in licenza all'IUE, compresi tutti i tipi di sfruttamento o di utilizzo dei *risultati*.

Quando l'*esecuzione del contratto* richiede l'utilizzo da parte del concessionario di *materiali preesistenti* appartenenti all'IUE, quest'ultima può chiedere al concessionario di firmare un adeguato accordo di licenza. Tale utilizzo da parte del concessionario non comporterà alcun trasferimento di diritti al concessionario ed è limitato alle esigenze del presente contratto.

II.11.3 Diritti esclusivi

L'IUE acquisisce i seguenti diritti esclusivi:

- (a) riproduzione: il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei *risultati* con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- (b) *comunicazione* al pubblico: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi esposizione, esecuzione o *comunicazione* al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei *risultati* in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la *comunicazione* e la trasmissione via cavo o via satellite;
- (c) distribuzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- (d) noleggio: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio o il prestito dei *risultati* o di copie dei *risultati*;

- (e) adattamento: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi modifica dei *risultati*;
- (f) traduzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni traduzione, adattamento, modificazione, creazione di opere derivate sulla base dei *risultati*, e ogni altra elaborazione dei *risultati*, fatto salvo, se del caso, il rispetto dei diritti morali degli autori;
- (g) ove i *risultati* siano o comprendano una banca dati: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'estrazione, con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati per trasferirlo su un altro supporto; nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il reimpiego, mediante la distribuzione di copie, il noleggio, la diffusione on-line o in altra forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- (h) ove i *risultati* siano o comprendano una materia brevettabile: il diritto di brevettarli e di sfruttare ulteriormente tale brevetto nella massima misura possibile;
- (i) ove i *risultati* siano o comprendano loghi o materia che potrebbero essere registrati come marchio: il diritto di registrare tale logo o materia come marchio e di sfruttarli e utilizzarli ulteriormente;
- (j) ove i *risultati* siano o comprendano know-how: il diritto di utilizzare tale know-how nella maniera necessaria per utilizzare pienamente i *risultati* come previsto dal presente contratto, e il diritto di metterlo a disposizione dei contraenti o subappaltatori che agiscono per conto dell'IUE, previa sottoscrizione da parte loro di adeguati impegni di riservatezza, ove necessario;
- (k) ove i *risultati* siano documenti:
 - (i) il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), nella misura in cui essa è applicabile e i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti da tale decisione;
 - (ii) il diritto di memorizzare e archiviare i *risultati* conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'IUE, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;
- (l) ove i *risultati* siano o incorporino un software, compresi il codice sorgente, il codice oggetto e, se pertinente, la documentazione, i materiali e manuali preparatori, oltre agli altri diritti di cui alla presente clausola:
 - (i) diritti di utente finale, per tutti gli usi da parte dell'IUE o dei subappaltatori conseguenti dal presente contratto e dalla volontà delle parti;
 - (ii) i diritti di decompilazione o disassemblaggio del software;
- (m) il diritto di dare in licenza a terzi qualsiasi diritto esclusivo o modo di sfruttamento previsto dal presente contratto; tuttavia, per i *materiali preesistenti* dati in licenza solo all'IUE non si applica il diritto di concedere sub-licenze, tranne nei due casi previsti dell'Articolo II.11.2;
- (n) nella misura in cui il concessionario può far valere diritti morali, il diritto dell'IUE, salvo diversamente disposto nel presente contratto, di pubblicare i *risultati* con o senza citazione del nome del(-i) *creatore(-i)* e il diritto di decidere se e quando i *risultati* possono essere divulgati e pubblicati.

Il concessionario garantisce che i diritti esclusivi e i modi di sfruttamento possono essere esercitati dall'IUE su tutte le parti dei *risultati*, siano esse create dal concessionario o costituite da *materiali preesistenti*.

Ove nei *risultati* siano inseriti *materiali preesistenti*, l'IUE può accettare restrizioni ragionevoli che incidono sull'elenco di cui sopra, purché i suddetti materiali siano facilmente individuabili e

separabili dal resto, non corrispondano a elementi sostanziali dei *risultati*, e purché, in caso di necessità, esistano soluzioni alternative soddisfacenti, senza costi aggiuntivi per l'IUE. In tal caso, il concessionario dovrà informare chiaramente l'IUE prima di procedere a tale scelta e l'IUE ha il diritto di rifiutarla.

II.11.4 Identificazione dei diritti preesistenti

All'atto della consegna dei *risultati* il concessionario deve garantire che, ai fini di ogni utilizzo previsto dall'IUE entro i limiti fissati dal presente contratto, i *risultati* e il *materiale preesistente* incorporato nei *risultati* non formano oggetto di pretese di *creatori* o di terzi e che tutti i necessari *diritti preesistenti* sono stati ottenuti o dati in licenza.

A tal fine il concessionario deve stilare l'elenco di tutti i *diritti preesistenti* relativi ai *risultati* del presente contratto o di loro parti, comprendente l'identificazione dei proprietari dei diritti. Se non esistono *diritti preesistenti* relativi ai *risultati*, il concessionario deve presentare una dichiarazione in tal senso. Il concessionario deve presentare tale elenco o dichiarazione all'IUE al più tardi contestualmente alla fattura per il pagamento del saldo.

II.11.5 Prova della concessione di diritti preesistenti

Su richiesta dell'IUE, il concessionario deve fornire la prova della proprietà o del diritto di utilizzo di tutti i *diritti preesistenti* elencati, a eccezione dei diritti di cui l'IUE ha la proprietà o che ha dato in licenza. L'IUE può chiedere tale prova anche dopo la fine del presente contratto.

Tale prova può riferirsi, tra l'altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni, grafici, caratteri, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how, strumenti di sviluppo informatico, funzioni, sub-funzioni o altri programmi (la "tecnologia di base"), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d'arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.

La prova comprende, secondo il caso:

- (a) il nome e il numero della versione del software;
- (b) le generalità complete dell'opera e del suo autore, sviluppatore, *creatore*, traduttore, responsabile dell'immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore;
- (c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al concessionario ovvero un riferimento a tale licenza;
- (d) qualora parti dei *risultati* siano state create da *personale* del concessionario, copia dell'accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al concessionario;
- (e) il testo dell'eventuale dichiarazione di non responsabilità.

La presentazione della prova non solleva il concessionario dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

Il concessionario garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l'avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai *risultati* finali.

II.11.6 Citazione delle opere nel risultato

Nel *risultato* il concessionario deve indicare con precisione tutte le citazioni di opere esistenti. Il riferimento completo comprende, se del caso, quanto segue: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l'origine.

II.11.7 Diritti morali degli autori

Con la consegna dei *risultati* il concessionario garantisce che i *creatori* non si opporranno a quanto segue sulla base dei loro diritti morali tutelati dal diritto d'autore:

- (a) che il loro nome venga menzionato o non menzionato in occasione della presentazione dei *risultati* al pubblico;
- (b) che i *risultati* siano diffusi o no dopo essere stati consegnati in versione definitiva all'IUE;
- (c) che i *risultati* siano adattati, purché ciò avvenga in modo da non arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione del *creatore*.

Qualora possano esistere diritti morali relativi a parti dei *risultati* protetti dal diritto d'autore, il concessionario deve acquisire il consenso dei *creatori* relativamente alla concessione dei pertinenti diritti morali o alla rinuncia a essi conformemente alle disposizioni di legge applicabili ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.

II.11.8 Diritti di immagine e registrazioni sonore

Se in un *risultato* appaiono persone fisiche, oppure la loro voce o qualsiasi altro elemento privato sono registrati in modo riconoscibile, il concessionario deve acquisire una dichiarazione con cui tali persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la responsabilità genitoriale) danno il consenso per l'utilizzo descritto della loro immagine, voce o altro elemento privato e, su richiesta, presenta copia del consenso all'IUE. Il concessionario deve prendere i provvedimenti necessari per acquisire tale consenso conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

II.11.9 Avviso sul diritto d'autore in relazione ai diritti preesistenti

Nei casi in cui il concessionario conserva *diritti preesistenti* su parti dei *risultati*, quando il *risultato* è utilizzato a norma dell'Articolo I.8.1 deve essere inserito il seguente riferimento in tal senso: "© — anno — Istituto Universitario Europeo. Tutti i diritti riservati. Talune parti formano oggetto di licenza con condizioni all'IUE", o qualsiasi altro riferimento che l'IUE ritenga più opportuno, o che le parti concordino caso per caso. Ciò non si applica qualora sia impossibile inserire siffatto riferimento, in particolare per motivi di ordine pratico.

II.11.10 Visibilità del finanziamento dell'IUE e dichiarazione di non responsabilità

All'atto dell'utilizzo dei *risultati* il concessionario deve dichiarare che questi sono stati conseguiti nell'ambito di un contratto con l'IUE e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del concessionario e non rappresentano la posizione ufficiale dell'IUE. Quest'ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo ovvero fornisce il testo della dichiarazione di non responsabilità.

Articolo II.12 – Forza maggiore

II.12.1 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne dà immediata *comunicazione* ufficiale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.12.2 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* non è responsabile di ritardo o considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di *forza maggiore*. Il concessionario che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di *forza maggiore* ha diritto al compenso soltanto per i servizi effettivamente prestati.

II.12.3 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore*.

Articolo II.13 – Clausola penale

II.13.1 Ritardo nella consegna

Se il concessionario non adempie gli obblighi contrattuali entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto, l'IUE può applicare, per ciascun giorno di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$0,3 \times (V/d)$$

dove

V è il prezzo dell'acquisto, *deliverable* o *risultato* in questione oppure, in mancanza di questo, il prezzo indicato alla clausola I.4.1;

d è la durata, espressa in giorni, indicata per la consegna dell'acquisto, *deliverable* o *risultato* in questione oppure, in mancanza di questa, il periodo, espresso in giorni, di *esecuzione del contratto* indicato alla clausola I.2.3.

La penale può essere applicata insieme a una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'Articolo II.14.

II.13.2 Procedura

L'IUE deve *comunicare formalmente* al concessionario l'intenzione di applicare una penale e il corrispondente importo calcolato.

Il concessionario dispone di 30 (trenta) giorni di tempo dalla data di ricevimento della *comunicazione* per presentare osservazioni. Se il concessionario non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il concessionario presenta osservazioni, l'IUE, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al concessionario:

- a) la revoca dell'intenzione di applicare la penale; oppure
- b) la sua decisione definitiva di applicare la penale e il corrispondente importo.

II.13.3 Natura della penale

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo non è una sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per il danno subito a causa della mancata prestazione dei servizi entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto.

II.13.4 Richieste e responsabilità

L'applicazione della penale non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del concessionario né sui diritti dell'IUE ai sensi dell'Articolo II.16 (risoluzione del contratto).

Articolo II.14 – Riduzione del prezzo

II.14.1 Standard qualitativo

Se il concessionario non fornisce il servizio conformemente al contratto ('inadempimento') o se non fornisce il servizio del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato speciale d'appalto ('prestazione di bassa qualità'), l'IUE può ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione alla gravità dell'inadempimento o alla bassa qualità della prestazione. Sono compresi in particolare i casi in cui l'IUE non può approvare un *risultato*, una relazione o un *deliverable* conformemente all'Articolo I.4 dopo che il concessionario ha presentato le *informazioni* supplementari, le correzioni ovvero la nuova versione richieste.

Insieme alla penale può essere applicata una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'Articolo II.13.

II.14.2 Procedura

L'IUE deve *comunicare formalmente* al concessionario l'intenzione di ridurre il pagamento e il corrispondente importo calcolato.

Il concessionario dispone di 30 (trenta) giorni di tempo dalla data di ricevimento della *comunicazione* per presentare osservazioni. Se il concessionario non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il concessionario presenta osservazioni, l'IUE, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al concessionario:

- a) la revoca dell'intenzione di ridurre il pagamento; oppure
- b) la sua decisione definitiva di ridurre il pagamento e il corrispondente importo.

II.14.3 Richieste e responsabilità

La riduzione del prezzo non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del concessionario né sui diritti dell'IUE ai sensi dell'Articolo II.16 (risoluzione del contratto).

Articolo II.15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

II.15.1 Sospensione da parte del concessionario

Il concessionario può sospendere l'*esecuzione del contratto* in caso di *forza maggiore* che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale *esecuzione*.

Il concessionario comunica immediatamente la sospensione all'IUE, fornendo la descrizione della situazione di *forza maggiore* e indicando la data prevista per la ripresa dell'*esecuzione del contratto*.

Non appena le circostanze consentono di riprendere l'*esecuzione del contratto*, il concessionario ne dà immediata *comunicazione* all'IUE, a meno che quest'ultimo abbia già risolto il contratto.

II.15.2 Sospensione da parte dell'IUE

L'IUE può sospendere l'*esecuzione del contratto* o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'*esecuzione del contratto* risulta oggetto di errori sostanziali, *irregolarità* o *frodi*;
- (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, *irregolarità* o *frodi*.

La sospensione ha effetto alla data in cui il concessionario riceve la *comunicazione* ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella *comunicazione*.

Appena possibile, l'IUE informa il concessionario che egli può riprendere l'*esecuzione del contratto* oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. II.16.1 (d) o (i).

Il concessionario non può chiedere indennizzi per la sospensione del contratto o di qualsivoglia sua parte.

L'IUE può, inoltre, sospendere le tempistiche previste per i pagamenti ai sensi dell'Art. II.17.4.

Articolo II.16 – Risoluzione del contratto

II.16.1 Motivi di risoluzione

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora a carico del concessionario venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informativa interdittiva antimafia ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche. Il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della garanzia di esecuzione, se prevista, salvo il diritto dell'IUE al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi saranno retribuiti soltanto i servizi già svolti prima della data di risoluzione, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'IUE.

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente contratto, l'IUE può risolvere il contratto per le ipotesi elencate di seguito:

- a. se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del concessionario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'*esecuzione del contratto* oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il contratto;
- b. se l'*esecuzione* delle prestazioni del contratto non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'IUE;
- c. se il concessionario non esegue il contratto conformemente al capitolato speciale d'appalto oppure non adempie a un qualsiasi altro obbligo contrattuale sostanziale;
- d. in caso di *forza maggiore* comunicata in accordo all'Articolo II.12 o in caso l'*esecuzione del contratto* sia stata sospesa dal concessionario per causa di *forza maggiore* come previsto dall'Articolo II.12, qualora sia impossibile riprendere l'*esecuzione* oppure le modifiche apportate al contratto siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del contratto oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
- e. se il concessionario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- f. se il concessionario o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- g. se il concessionario non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello stato in cui è stabilito, dello stato il cui diritto nazionale si applica al presente contratto o dello stato in cui il contratto deve essere eseguito;
- h. se l'IUE è in possesso di prove che il concessionario o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, o ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'IUE o sia in possesso di prove o sospetti seriamente che siano coinvolti in un'organizzazione criminale o nel riciclaggio dei proventi di attività criminose;
- i. se l'IUE è in possesso di prove che il concessionario o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, *irregolarità* o *frodi* nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'*esecuzione del contratto*, compreso il caso di presentazione di *informazioni* non veritiere;
- j. se il concessionario non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'*esecuzione del contratto*;
- k. in presenza di un *serio illecito professionale* commesso dal *personale* del concessionario, debitamente segnalato per iscritto da parte dell'IUE al concessionario e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del *personale* in questione;

- I. se il concessionario si trova in una situazione che potrebbe configurarsi come *conflitto d'interessi* di cui all'Articolo II.5.

II.16.2 Procedura di risoluzione

Allorché l'IUE intende risolvere il contratto, ne dà comunicazione ufficiale al concessionario specificandone i motivi.

L'IUE invita il concessionario a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all'Articolo II.16.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della *comunicazione*, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali.

Se l'IUE non conferma l'accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In ogni caso di risoluzione, l'IUE comunica ufficialmente al concessionario la propria decisione di risolvere il contratto.

Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g) k), l), m), n) e j) dell'Articolo. II.16.1, la *comunicazione* formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.

Nei casi indicati ai punti d), f), h) e i) dell'Articolo II.16.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la *comunicazione* è stata ricevuta dal concessionario.

II.16.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, il concessionario rinuncia a chiedere l'indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la *comunicazione* di risoluzione, il concessionario prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il concessionario dispone di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. L'IUE può recuperare ogni importo pagato ai sensi del contratto.

L'IUE può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.

In caso di risoluzione, l'IUE può rivolgersi a un altro concessionario per l'*esecuzione* o il completamento delle prestazioni. L'IUE ha il diritto di esigere dal concessionario il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del contratto.

Articolo II.17 – Relazioni e pagamenti

II.17.1 Data del pagamento

I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'IUE.

II.17.2 Valuta

Il contratto è stipulato in Euro (€).

I pagamenti sono eseguiti in Euro (€) [o nella valuta locale, se la parte che riceve il pagamento ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro].

II.17.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto

L'IUE è un centro d'insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. Il concessionario, s'impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'IUE, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

Le fatture devono riportare gli estremi del concessionario, l'importo, la valuta e la data, nonché gli estremi di riferimento del contratto.

L'IUE è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'IUE ai sensi dell'Articolo 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.

Nel caso in cui l'IVA sia dovuta in Italia, la suddetta esenzione si applica su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'IUE per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), a patto che la fattura riporti la dicitura: "Esenzione IVA - Articolo 72-comma 1 lettera e) e comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche."

L'IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli Articoli 4 e 5 del "Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Istituto Universitario Europeo" (Legge 181 del 21 novembre 2014).

Il concessionario s'impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l'*esecuzione del contratto* siano esenti da imposte e dazi, inclusa l'esenzione IVA.

II.17.4 Sospensione dei termini di pagamento

L'IUE può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al concessionario che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti.

L'IUE informa quanto prima il concessionario per iscritto dell'eventuale sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione decorre dalla data d'invio della *comunicazione* da parte dell'IUE. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle *informazioni* o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i 2 (due) mesi, il concessionario può chiedere all'IUE di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma del presente Articolo, e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'IUE si riserva il diritto di risolvere il contratto come previsto dall'Articolo II.16.1 (c).

II.17.5 Garanzie di esecuzione

Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, fino al collaudo definitivo del servizio da parte l'IUE. La garanzia di esecuzione non deve superare il 10% del prezzo totale del contratto.

Se a norma dell'Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del concessionario e con il consenso dell'IUE, da terzi;
- b. il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che l'IUE agisca contro il debitore principale (il concessionario).

Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del concessionario.

Articolo II.18 – Rimborsi

II.18.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal capitolato speciale d'appalto, l'IUE rimborserà le spese direttamente connesse con l'*esecuzione* delle prestazioni presentando i

documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.

II.18.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell'itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.

II.18.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:

- a. i viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
- b. il viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
- c. i viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dall'IUE e verranno rimborsati sulla base di un'indennità calcolata in chilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.

II.18.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:

- a. per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta;
- b. l'indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
- c. l'indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;
- d. le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno.

Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 (quattro) giorni per soggiorno.

Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.

II.18.5 La conversione tra l'Euro e le altre valute sarà effettuata mensilmente applicando i tassi di cambio in vigore il penultimo giorno del mese precedente come indicati dalla Banca Centrale Europea o, in base alla disponibilità, forniti dalle delegazioni o altre fonti appropriate prossimi alla suddetta data.

Articolo II.19 – Recupero pagamenti

II.19.1 Se a norma del contratto dev'essere recuperato un importo, il concessionario rimborsa all'IUE l'importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.

II.19.2 Se l'obbligo di versare l'importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dall'IUE nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell'Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui l'IUE riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.19.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, l'IUE può, previa *comunicazione* scritta al concessionario, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al concessionario dall'IUE.

Articolo II.20 – Controlli e revisioni contabili

II.20.1 L'IUE si riserva la possibilità di effettuare un controllo o una revisione contabile sull'*esecuzione del contratto*. Tale verifica può essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall'IUE.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell'*esecuzione del contratto* e durante un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'IUE. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.20.2 Il concessionario, per l'intera durata del contratto, si impegna, ed impegna in tal senso anche i suoi subappaltatori, a raccogliere e archiviare e mantenere tutti i rilevanti documenti, registri, scritture contabili e qualsiasi altra informazione documentale o a garantirne facile accesso mediante strumenti elettronici ("Registri"), collegati all'*esecuzione del contratto*.

Il concessionario conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo ai sensi del presente contratto.

II.20.3 Il concessionario riconosce al personale dell'IUE, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il contratto e a tutte le *informazioni*, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il concessionario assicura la pronta disponibilità delle *informazioni* al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali *informazioni* in forma idonea.

II.20.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al concessionario, il quale dispone di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al concessionario la relazione finale.

In base all'esito definitivo della revisione contabile l'IUE può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.

Articolo II.21 – Scindibilità

Ogni disposizione del presente contratto è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura, deve essere scissa dal resto del contratto. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del contratto, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente all'Articolo II.9 (Modifiche). Il contratto deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.